

3 dicembre 2018

SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di **dicembre**:

14.12.2018 – Ravvedimento II acconto 2018 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione minima

17.12.2018 – Saldo IMU 2018

Seconda rata TASI 2018

27.12.2018 – Acconto IVA 2018

Ravvedimento IVA 2017 ai fini penali

31.12.2018 – Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti

Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti

Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2013

Trasmissione Country-by-Country Reporting

Regolarizzazione operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond

Ravvedimento II acconto 2018 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione ridotta

Acquisto beni strumentali nuovi agevolabili ai fini del *super* e *iper* ammortamento

Invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo

Si rammenta che il prossimo 17 dicembre, essendo il giorno 16 dicembre domenica, scade il **termine per il versamento** del saldo dell'imposta municipale propria (**IMU**) e per il saldo del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**).

Inoltre, si ricorda che è possibile regolarizzare mediante il ravvedimento l'**insufficiente versamento** degli acconti delle imposte sui redditi dovuti entro il 30 novembre 2018. In tal caso, si applica la **sanzione** nella misura del **30%** del tributo, ridotta allo **0,3%** del tributo **per ogni giorno di ritardo**, se il versamento è effettuato **entro il 14 dicembre 2018**, ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997.


Si ricorda altresì che il D.Lgs. 158/2015 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo, in particolare, la **riduzione alla metà delle sanzioni** (quindi dal 30% al 15%) per gli omessi e ritardati versamenti effettuati **entro i 90 giorni** con decorrenza dal 1° gennaio 2017. In caso di regolarizzazione spontanea ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997 (c.d. *ravvedimento operoso*), la sanzione può essere, quindi, ridotta versando *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,3% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 19.12.2017*) nonché *la sanzione ridotta* con il versamento *entro trenta giorni* dalla scadenza, e quindi **entro il 31.12.2018**, essendo il giorno 30 dicembre domenica, la sanzione ridotta ad un *decimo del minimo* (pari quindi al **1,5%** del tributo).

Infine, si segnala che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017, n. 16, ha precisato che gli esportatori abituali possono sanare gli eventuali acquisti senza applicazione dell'IVA oltre i limiti del plafond emettendo autofattura per la maggiore imposta, versando le sole sanzioni e inserendo l'imposta e gli interessi dovuti nelle liquidazioni periodiche. L'Amministrazione finanziaria ha specificato che la regolarizzazione deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la violazione e che una copia dell'autofattura deve essere presentata all'Agenzia delle entrate.

Per ciascun adempimento sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

18Info17

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2018

14.12.2018	Ravvedimento II acconto 2018 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione minima
-------------------	--

Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento, l'eventuale **omesso o insufficiente versamento** del II acconto dei *tributi* di cui sopra (esclusi i contributi previdenziali) dovuto entro il 30 novembre 2018 usufruendo della **sanzione minima** pari allo **0,3%** del tributo **per ogni giorno di ritardo** ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, c. 1, D.lgs. 471/1997 e 13, c. 1, lett. *a*), D.lgs. 472/1997.

Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,3% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 19.12.2017*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24. Per i codici tributo da utilizzare per il versamento delle **imposte** si rinvia alla scadenza del 30 novembre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 29.10.2018*).

I codici tributo da utilizzare per il versamento della **sanzione** sono i seguenti:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	8901	2018	Sanzione IRPEF
ERARIO	8918	2018	Sanzione IRES
REGIONI	8907	2018	Sanzione IRAP
ERARIO	8908	2018	Sanzione altre II.DD.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli **interessi** sono i seguenti:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1989	2018	Interessi su ravvedimento IRPEF
ERARIO	1990	2018	Interessi su ravvedimento IRES
REGIONI	1993	2018	Interessi su ravvedimento IRAP
ERARIO	1992	2018	Interessi su ravvedimento imposte sostitutive



INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2018

17.12.2018	Saldo IMU 2018
------------	----------------

Scade il 17 dicembre 2018, essendo il 16 dicembre domenica, il termine per il versamento a saldo dell'IMU per l'intero anno 2018 con eventuale conguaglio della prima rata versata (vedi *Informazioni fiscali 31.5.2018*) per le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- **abitazioni diverse** dall'abitazione principale: immobili tenuti a disposizione (seconde case), case concesse in locazione e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
- **fabbricati non abitativi** (ad es. gli immobili delle imprese) *classificati nel gruppo catastale D*
- **pertinenze** diverse da quelle dell'abitazione principale
- **aree edificabili.**

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'IMU:

- **abitazione principale** e **immobili assimilati** in base alle rispettive delibere comunali e **relative pertinenze**, *esclusi* i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad **abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi assegnati a IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
- **fabbricati rurali** strumentali;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- e non siano in ogni caso locati.

L'importo da versare è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, al netto di quanto versato con la prima rata entro il 18.6.2018, calcolato in base alle **aliquote deliberate dal Comune** ove è ubicato l'immobile.

Il **versamento** del saldo IMU deve essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2018	IMU saldo

(*) codici tributo:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze

3914 - terreni

3916 - aree fabbricabili

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

Nel campo “*codice ente / comune*” deve essere indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, anche per l’imposta destinata allo Stato.

I codici catastali relativi ai Comuni, da indicare nel Mod. F24, le aliquote deliberate ed altre informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet:

www.finanze.gov.it

In alternativa, ove consentito dal Comune, il pagamento può essere effettuato mediante bollettino postale. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l’ufficio tributi del Comune interessato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina IMU si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 31.5.2018*.▲

17.12.2018	Seconda rata TASI 2018
-------------------	-------------------------------

Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento della seconda rata del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**.

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, **ivi compresa l’abitazione principale**, di aree scoperte ovvero edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU. Secondo il Dipartimento delle Finanze (FAQ IMU-TASI del 4 giugno 2014) il periodo di possesso va calcolato a mesi secondo le regole dell’IMU, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Il tributo è dovuto **in parte dal proprietario** o titolare di diritti reali sull’immobile e **in parte dall’utilizzatore** dell’immobile, in proporzione variabile fra il 10 e il 30 per cento e determinata con delibera comunale. I proprietari o titolari sono coobbligati in solido tra loro, ma non sono responsabili in solido con gli **utilizzatori**, che sono titolari di un’**autonoma obbligazione tributaria**.

A decorrere dall’anno 2016, nel caso in cui l’immobile sia destinato ad **abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) dell’inquilino/detentore** e del suo nucleo familiare:

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2018

- il detentore non è più soggetto a TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; il proprietario versa la TASI nella misura del 90 per cento del complessivo dovuto;
- il detentore versa la TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura del 10 per cento del complessivo dovuto. Il proprietario versa la TASI nella restante misura del 90 per cento

In caso di **locazione finanziaria**, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto fino alla data di riconsegna del bene.

Nel caso di locali in **multiproprietà** e di **centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI.

La **TASI** si applica sulla stessa base imponibile dell'**IMU**, con le seguenti aliquote:

Fabbricato	Aliquota	Eventuale maggiorazione	Aliquota complessiva
Fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota standard	1 per mille	N/A	1 per mille
Altri immobili - aliquota standard	1 per mille	0,8 per mille	1,8 per mille
Altri immobili - aliquota massima	2,5 per mille	0,8 per mille	3,3 per mille

Il Comune con proprio regolamento può determinare un'aliquota diversa, nei limiti stabiliti dalla legge.

Il **versamento** della TASI può essere effettuato mediante Mod. F24, *per la generalità dei comuni*, come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	39(*)	2018	TASI

(*) codici tributo:

3958 - abitazione principale e relative pertinenze

3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 - aree fabbricabili

3961 - altri fabbricati

In alternativa, ove consentito dal Comune, il pagamento può essere effettuato mediante **bollettino postale**. Si consiglia di verificare modalità di versamento, scadenze ed aliquote presso l'ufficio tributi del Comune interessato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina TASI si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 31.5.2016*. ▲

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2018

27.12.2018	Acconto IVA 2018
-------------------	-------------------------

Scade il termine per il versamento dell'acconto IVA da corrispondere, ai sensi degli artt. 6, L. 29.12.1990, n. 405 e 15, D.L. 22.5.1993, n. 155, in relazione:

- alla liquidazione mensile di *dicembre 2018* per i contribuenti **mensili**;
- alla liquidazione del *quarto trimestre 2018*, per i contribuenti **trimestrali speciali** di cui all'art. 74, c. 4, DPR 633/1972;
- alla *dichiarazione annuale 2018*, per i contribuenti **trimestrali ordinari**.

L'acconto è dovuto nella seguente misura:

- 88% sulla base dei dati dell'anno precedente, se calcolato col c.d. *metodo storico*;
- 88% sulla base delle previsioni per il periodo di riferimento dell'anno in corso, se calcolato col c.d. *metodo previsionale*;
- 100% sulla base delle *operazioni effettuate* (annotate o meno, non essendo decorsi i relativi termini) dal 1° al 20 dicembre (**contribuenti mensili**), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre (**contribuenti trimestrali**).

Nel caso di acconto dovuto deve essere effettuato il relativo versamento esclusivamente con modalità telematiche. Nessun versamento è dovuto per importi *inferiori* a € 103,29.

I codici tributo da indicare sulla delega sono:

6013 per i contribuenti mensili

6035 per i contribuenti trimestrali

Non versano l'acconto i contribuenti che risultano a credito nelle liquidazioni periodiche prese a riferimento per il calcolo dell'acconto.

Sul versamento dell'acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi (vedi Circ. Min. 11.12.1993, n. 40). ▲

27.12.2017	Ravvedimento IVA 2017 ai fini penali
-------------------	---

Ai sensi dell'art. 10-ter, D.lgs. 10.3.2000, n. 74, introdotto dall'art. 35, c. 7, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, è stabilita la pena della **reclusione da 6 mesi a 2 anni** per chiunque non versi l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, se di importo superiore a Euro 250.000, **entro il termine per il versamento dell'acconto** relativo al **periodo d'imposta successivo**.

L'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2017 può essere regolarizzato ai fini penali entro il 27 dicembre 2018, ferme restando le sanzioni amministrative. ▲

31.12.2018	Richiesta ritenute ridotte agenti e rappresentanti
-------------------	---

Scade il termine per la richiesta di applicazione delle ritenute d'acconto in **misura ridotta per l'anno 2019** da parte dei commissionari, agenti, mediatori, rappresentanti di commercio e procacciatori d'affari che si avvalgono di dipendenti o di terzi in via continuativa per l'esercizio della loro attività. Tali soggetti possono richiedere ai propri committenti, preponenti o mandanti di commisurare la ritenuta d'acconto al 20% delle provvigioni anziché al 50% ai sensi dell'art. 25-*bis*, DPR 600/1973. L'aliquota della ritenuta corrisponde a quella applicata al primo scaglione di reddito IRPEF ai sensi dell'art. 11, TUIR (*attualmente* essa è pari al 23%).

L'applicazione della ritenuta ridotta è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25-*bis*, DPR 29.9.1973, n. 600 e dell'art. 3, D.M. 16.4.1983, n. 2446 se le condizioni previste per la riduzione della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. In caso di inizio del rapporto durante l'anno la comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'inizio del rapporto stesso. In caso di prestazioni occasionali la comunicazione deve essere inviata entro l'emissione della fattura e comunque prima del pagamento.

La dichiarazione non ha limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del beneficiario. Non sono ripetibili, nei confronti dell'erogatore delle provvigioni, le maggiori ritenute applicate sul cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni prima che lo stesso sia venuto in possesso della dichiarazione di cui all'art. 2.

L'omissione della comunicazione della richiesta ovvero del venir meno delle predette condizioni, nonché l'invio della comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 prevista dall'articolo 11, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 3, D.M. 16.4.1983, n. 2446 ovvero tramite posta elettronica certificata come precisato dall'Agenzia delle entrate con Circ. 30.12.2014, n. 31E.

In caso di applicazione delle ritenute d'acconto in misura ridotta in mancanza di valida comunicazione effettuata con data certa, il sostituto d'imposta è soggetto alle sanzioni previste per l'applicazione di ritenute in misura insufficiente. ▲

31.12.2018	Termine di decadenza per la notifica degli accertamenti
-------------------	--

Scade il termine per la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate degli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 (per l'anno d'imposta 2013), nonché relativi alle dichiarazioni omesse il cui termine di presentazione è scaduto nell'anno 2013 (per l'anno d'imposta 2012), ai sensi degli artt. 54, comma 1, DPR 633/1972 e 43, comma 1, DPR 600/1973.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 119/2018 **i termini di accertamento** relativi ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione definibili ai sensi del primo comma del medesimo articolo, sono **prorogati di due anni**.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, D.L. 78/2009 e dell'art. 37, D.L. 223/2006, il termine di decadenza è **raddoppiato da quattro a otto anni** (da cinque a dieci anni se la dichiarazione è stata omessa) nel caso di:

- a) accertamenti basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** in violazione degli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale siano state costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, e
- b) violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei **reati fiscali** previsti dal D.lgs. 74/2000 (vedi *Informazioni fiscali 14.9.2006*).

Ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 128/2015, il raddoppio dei termini opera a condizione che la denuncia penale sia trasmessa prima del decorso dei termini decadenziali ordinari, fermi restando gli accertamenti notificati sino al 2 settembre 2015. Pertanto:

- se l'accertamento è stato notificato fino al 2 settembre 2015, il raddoppio può operare, in costanza dei requisiti di legge, a prescindere da quando è emerso l'elemento penalmente rilevante;
- se l'accertamento è stato notificato dal 3 settembre 2015, il raddoppio sussiste solo se la denuncia risulta trasmessa entro i termini ordinari.

Nei casi di cui sopra il termine di accertamento per le dichiarazioni presentate nell'anno 2012 scade il 31 dicembre 2020, e il 31 dicembre 2018 scade il termine di accertamento per le dichiarazioni presentate nell'anno 2010.

Per quanto riguarda i reati fiscali, si ricorda che fra essi rientrano attualmente, *a prescindere da comportamenti fraudolenti*, le seguenti fattispecie:

- *l'omessa presentazione della dichiarazione* dei redditi o IVA con evasione d'imposta superiore a **Euro 30.000 con riferimento a ciascuna delle singole imposte**;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o IVA di *minori elementi attivi o di elementi passivi fittizi* corrispondenti a un minore imponibile superiore al minore fra **Euro 3.000.000 e il dieci per cento del totale degli elementi attivi** indicati in

- dichiarazione, se la minore imposta risultante supera **Euro 150.000**;
- *l'omesso versamento di IVA* dovuta superiore a **Euro 250.000**.
 - *l'omesso versamento di ritenute certificate* per ammontare superiore a **Euro 150.000** per ciascun periodo d'imposta.

Infine, si segnala che ai sensi dell'art. 1, comma 132, L. 208/2015, a decorrere dalle dichiarazioni da presentare nell'anno 2017, **il termine decadenziale ordinario è stato esteso** da quattro a cinque anni per le dichiarazioni presentate, e da cinque a sette anni per le dichiarazioni omesse, e **il raddoppio dei termini** per violazioni penali è **stato abrogato**.

Ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 **il termine di accertamento** di cui all'articolo 43, primo comma, D.P.R. n. 600/1973 è **abbreviato di due anni** per i soggetti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, descritta al punto successivo.

La riduzione del termine di accertamento è concessa a condizione che tali soggetti garantiscano, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. ▲

31.12.2018	Opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
-------------------	--

Scade il termine previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 per esercitare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per gli anni 2019 e successivi da parte dei commercianti al dettaglio e degli altri soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972.

L'opzione può essere esercitata e la memorizzazione e trasmissione telematica devono essere effettuate con le modalità previste dal Provv. 28 ottobre 2016. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto D.P.R. n. 633/1972 nonché l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

L'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati ed ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

L'esercizio dell'opzione comporta la **riduzione di due anni del termine di accertamento** di cui all'articolo 43, primo comma, D.P.R. n. 600/1973 a condizione che sia garantiscano, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di **commercio al minuto** sono **obbligati** a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica **a decorrere dal 1° luglio 2019** ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Ai soggetti indicati si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le **sanzioni** previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. ▲

31.12.2018	Dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2013
-------------------	---

Scade il termine per presentare l'eventuale **dichiarazione** dei redditi, IRAP, IVA e 770 **integrativa a favore** del contribuente relativa al periodo d'imposta 2013.

L'art. 5, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in L. 1° dicembre 2016, n. 225 ha previsto la possibilità di correggere errori ed omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior reddito o debito d'imposta o di un minor credito mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per l'accertamento (vedi scadenza precedente).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione stessa.

Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata **oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo**, l'eventuale **credito per imposte dirette o ritenute** risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione mediante Mod. F24 soltanto per **compensare debiti** d'imposta e contributivi **maturati a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione integrativa**.

L'eventuale **credito IVA** risultante dalla dichiarazione integrativa **presentata entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo** può essere portato in **detrazione** in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in **compensazione** mediante Mod. F24,

ovvero chiesto a **rimborso**, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 30 e 34, comma 9, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Se la dichiarazione IVA integrativa è **presentata oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo**, il credito IVA può essere chiesto a **rimborso** ovvero utilizzato in **compensazione** con debiti d'imposta o contributivi maturati a partire dal periodo d'imposta successivo. ▲

31.12.2018	Trasmissione <i>Country-by-Country Reporting</i>
-------------------	---

A partire dall'esercizio 2016, la Direttiva UE 2016/881 del 25 maggio 2016 ha introdotto l'obbligo di presentare una rendicontazione paese per paese (CBCR) da parte dei gruppi di imprese multinazionali che eccedono determinate dimensioni, riguardante i redditi, le imposte, il capitale, le attività materiali e i dipendenti suddivisi per ordinamento tributario, oltre a specifiche informazioni relative alle entità appartenenti al gruppo.

Nel caso in cui l'entità italiana sia tenuta alla rendicontazione CBCR, il D.M. 23 febbraio 2017, art. 5 prevede che il termine ultimo di trasmissione all'Agenzia delle entrate scada entro i dodici mesi successivi la fine del periodo d'imposta oggetto di rendicontazione del gruppo multinazionale. Pertanto, il 31.12.2018 scade il termine per la trasmissione del CBCR relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2017.

Lo scopo della rendicontazione CBCR è rendere più trasparente l'allocazione internazionale del reddito dei gruppi multinazionali, favorire lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali e facilitare la valutazione della correttezza dei prezzi di trasferimento applicati.

Sono obbligate all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate le **società controllanti** del gruppo **residenti in Italia** ai sensi dell'art. 73 del TUIR che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, se il gruppo ha un fatturato consolidato nel periodo d'imposta precedente di almeno 750 milioni di euro e se le società non sono, a loro volta, controllate da altre società o enti.

Sono altresì obbligate le società controllate residenti in Italia, se la controllante è residente in uno Stato che:

- non ha ancora introdotto per le proprie controllanti l'obbligo di rendicontazione in esame;
- non ha con l'Italia un accordo per lo scambio delle suddette rendicontazioni;
- è inadempiente agli obblighi di scambio dei dati.

Le imprese fiscalmente residenti in Italia, comprese le società e le stabili organizzazioni, facenti parte di un gruppo multinazionale soggetto agli obblighi di rendicontazione CBCR, sono tenute a comunicare nella propria dichiarazione dei redditi

quale sia l'entità del gruppo tenuta alla rendicontazione CBCR nel proprio paese di residenza fiscale.

Con riferimento all'individuazione del corretto contenuto del CBCR, il decreto prevede in apposito Allegato 1 il *modello tipo di rendicontazione* da compilare. Tale modello ricomprende, in forma tabellare, i contenuti che deve necessariamente presentare il CBCR in virtù della previsione di cui all'art. 4 del decreto.

L'allegato 1 predispone tre diverse tabelle da compilare:

- Tabella 1: contenente i **dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo**, ex art. 4, c. 1, lett. a) del decreto, ovvero: ricavi, utile o perdita ante imposte, imposte sul reddito versate e maturate, capitale dichiarato, utili non distribuiti, numero di dipendenti e immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
- Tabella 2: contenente l'**identificazione di ogni entità appartenente al gruppo** multinazionale (art. 4, c.1, lett. b) ovvero: la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, ove diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale; la natura dell'attività o delle principali attività svolte; la giurisdizione fiscale in cui sono site le stabili organizzazioni.
- Tabella 3: contenente tutte le ulteriori **informazioni supplementari** che si rendano necessarie.

In caso di omessa presentazione della rendicontazione CBCR o di invio di dati incompleti o non veritieri viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da Euro 10.000 a 50.000. ▲

31.12.2018	Regolarizzazione operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del <i>plafond</i>
-------------------	---

Qualora siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del *plafond* disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione prevista dall'art. 7, c. 4, del D.lgs. n. 471/1997 (dal cento al duecento per cento dell'imposta), oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2017, n. 16 ha stabilito che è possibile sanare lo "splafonamento" IVA versando le sole sanzioni e inserendo l'imposta e gli interessi nelle liquidazioni periodiche. L'Amministrazione finanziaria ha specificato che la regolarizzazione deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzata la violazione.

La procedura prevede:

- l'emissione di un'autofattura entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la violazione;
- l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione,

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2018

entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro IVA degli acquisti;

- la presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- il versamento della sanzione prevista dall'art. 7, c. 4 del D.lgs. n. 471/1997

L'obbligo di presentazione dell'autofattura può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata. ▲

31.12.2018	Ravvedimento II acconto 2018 IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e addizionali con sanzione ridotta
-------------------	---

Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento, l'eventuale omesso o insufficiente versamento del II acconto IRPEF, IRES, IRAP persone fisiche e società di persone e *cedolare secca* dovuto in base alla dichiarazione Mod. Redditi 2017 entro il termine del 30 novembre 2018, usufruendo della **sanzione ridotta** al 3% del tributo ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. a), D.lgs. 472/1997 (c.d. *ravvedimento operoso*).

Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 prevede la riduzione alla metà delle **sanzioni** dal **3% all'1,5%** per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni. Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,3% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 19.12.2017*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24. Per i relativi codici tributo si rinvia a quanto segnalato sopra con riferimento alla scadenza del 14 dicembre 2018. ▲

31.12.2018	Acquisto beni strumentali nuovi agevolabili ai fini del <i>super</i> e <i>iper</i> ammortamento
-------------------	--

Scade il termine per la realizzazione degli investimenti in beni strumentali nuovi ai fini del *super* e dell'*iper* ammortamento ai sensi dell'art. 1, commi da 29 a 36, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

INFORMAZIONI FISCALI 3.12.2018

L'investimento può essere completato entro il 30 giugno 2019 (per il *super* ammortamento) ovvero entro il 31 dicembre 2019 (per l'*iper* ammortamento) a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. ▲

31.12.2018	Invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA a decorrere dal secondo anno successivo
-------------------	---

Scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del Gruppo IVA di cui all'art. 1, c. 24, L. 202/2016 *a decorrere dal 1° gennaio 2020*.

Per ulteriori informazioni circa il Gruppo IVA si rinvia alla nostra circolare *Informazioni fiscali 29.10.2018*. ▲

* * *

18Info17

MD/SF

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet www.pdctax.com.

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.